

Publicato il 17/09/2018

N. 00558/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00345/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 345 del 2018, proposto da Asd Circolo Villese del Tennis, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ylenia Rita Giunta, domiciliata ex art. 25 cpa e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Villa San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Canale Parola, domiciliato ex art. 25 cpa e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

a) dell'avviso del 22 giugno 2018, in relazione alla procedura per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali avviata dal Comune di Villa San Giovanni;
b) della delibera di Giunta comunale, n. 22 del 22 maggio 2018, concernente "Approvazione avviso per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali. Indirizzo ai settori per l'espletamento della procedura" e di ogni altro atto con cui il Comune di Villa San Giovanni ha deliberato di indire la gara;

- c) del bando di gara per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali, pubblicato sul sito del comune di Villa San Giovanni il 29.05.2018, comprensivo di ogni allegato;
- d) del disciplinare di gara e di ogni allegato, ivi compreso in particolare l'allegato di cui all'avviso del 22.06.2018;
- e) di tutti gli ulteriori provvedimenti del Comune, compresi i verbali della commissione esaminatrice ad oggi non conosciuti perché non pubblicati, l'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva nonché, qualora stipulato in pendenza di ricorso, per la dichiarazione di inefficacia di qualunque contratto stipulato;
- f) di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villa San Giovanni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso, notificato il 20/7/2018 e depositato lo stesso giorno, l'AS Dilettantistica Circolo Villese del Tennis ha adito codesto Tribunale Amministrativo, chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, degli atti del Comune di Villa San Giovanni concernenti la procedura per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali e cioè: la delibera di Giunta comunale n. 22 del 22 maggio 2018, con cui il Comune di Villa San Giovanni ha indetto la gara ed approvato l'avviso pubblico per l'affidamento in discorso, il bando, il disciplinare di gara ed ogni allegato, ivi compreso, in particolare, quello di

cui all'avviso pubblicato il 22.06.2018 ed avente il seguente tenore letterale: *“Si avvisano gli interessati al bando per la gestione degli impianti sportivi, che l'art. 2 comma 2 e seguenti devono essere intesi sinteticamente nel senso che: l'obbligo di assumersi il 100% delle spese utili all'ottenimento delle certificazioni di agibilità e funzionalità degli impianti riguarda la proposta tecnico/economica dei partecipanti a nulla rilevando eventuali relazioni tecniche e/o progettazioni dell'Ente sia pure riferite agli stessi impianti. Pertanto le attestazioni già rilasciate si intendono valide solo per la parte di presa visione dei luoghi. Alla luce della presente precisazione il termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 13,00 del 6 luglio 2018”*.

2. Sostiene l'associazione ricorrente che l'avviso succitato avrebbe avuto nei suoi riguardi il valore di clausola escludente, stante che, impedendo l'utilizzo di relazioni tecniche o di progettazioni dell'ente, sia pur riferite ai medesimi impianti, ne avrebbe, sostanzialmente, precluso la partecipazione alla procedura.

Le ulteriori censure riguardano l'asserita illegittimità degli atti di gara per violazione degli artt. 71, 77 e 167 del dlgs n. 50/2016 e dell'art. 97 Cost, del principio di trasparenza e della *par condicio competitorum*, nonché l'eccesso di potere, in relazione all'omissione delle indicazioni minime, previste dal codice dei contratti pubblici, in ordine alla stima della base d'asta, al valore della concessione ed alle tariffe applicabili per l'uso degli impianti.

Si contestano, da ultimo, la violazione dell'obbligo di pubblicità ex art. 5 del bando e la violazione dell'obbligo di acquisizione del CIG.

3. Con Decreto Presidenziale n. 117/2018 del 23.07.2018, è stata rigettata la richiesta di misure cautelari monocratiche ex art. 56 cpa, ritenendosi, anche alla luce della mancata partecipazione alla gara della ricorrente e dell'intervenuta scadenza del termine di partecipazione, *che non è apprezzabile una situazione di estrema gravità ed urgenza, emendabile sin d'ora con la mera sospensione dell'avviso impugnato*.

4. Con memoria del 28.08.2018 si è costituito il Comune di Villa San Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso, formulando altresì, in via preliminare, un'eccezione

di inammissibilità dello stesso per carenza di interesse, stante la mancanza di legittimazione dei ricorrenti che non hanno partecipato alla procedura di gara.

5. Previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio in esito all'udienza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito della camera di consiglio del 5 settembre 2018.

6. Va scrutinata, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse e di legittimazione attiva, formulata dal Comune di Villa San Giovanni, in considerazione del fatto che la ricorrente associazione non ha partecipato alla gara indetta con il bando oggetto di impugnazione.

6a. A tal riguardo, è opinione del Collegio che l'avviso, pubblicato il 22.06.2018 dal Comune di Villa San Giovanni, non sia idoneo a generare una lesione immediata e diretta della posizione della ricorrente associazione. Dal complesso della documentazione versata in atti emerge, chiaramente, che la volontà dell'amministrazione era quella di rendere fruibili gli impianti alla collettività, assicurando che gli stessi fossero dotati, a spese dei partecipanti alla procedura, delle certificazioni di agibilità per la sicurezza dell'utilizzo delle strutture. Non si vede in che modo la volontà dell'amministrazione di svincolare gli interessati alla gestione degli impianti da progetti di ristrutturazione già esistenti e di difficile realizzazione, nemmeno approvati in via amministrativa dall'ente, conseguentemente allargando e non restringendo la platea dei potenziali interessati, abbia precluso, o reso più difficoltosa, la partecipazione alla selezione pubblica da parte dell'associazione ricorrente. Né, del resto, l'Asd Circolo Villese del Tennis, ha dato adeguata dimostrazione della concreta ed oggettiva impossibilità di presentazione di un'offerta in gara, a seguito della pubblicazione dell'avviso gravato.

Al lume delle superiori considerazioni va negata, perciò, portata escludente al ripetuto avviso pubblicato il 22.06.2018.

6b. Tanto premesso, alla fattispecie non può che applicarsi il principio, recentemente ribadito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/2018 in data 26.04.2018, in forza del quale le clausole del bando di gara che non rivestano portata escludente devono essere impugnate unitamente al provvedimento lesivo e possono essere impugate unicamente dall'operatore economico che abbia partecipato alla gara o manifestato formalmente il proprio interesse alla procedura.

7. Alla luce dei rilievi che precedono, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'amministrazione resistente e dev'essere dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, con spese a carico di parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Villa San Giovanni.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario

Antonino Scianna, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

